

SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E MASSA CARRARA

Dirigente: STEFANIA DINI

Decreto n. 290 DEL 02/05/2023

Responsabile del procedimento: STEFANIA DINI

Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO
DELL'AGENZIA

Ordinario [x]

Immediatamente eseguibile [-]

Allegati n: 0

Oggetto: Legge n. 68/1999 – Autorizzazione all'esonero parziale dell'Impresa STAHL ITALY
SRL - C.F./P.IVA 08461460969 (PISA)

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”, in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

RICHIAMATA la Delibera G.R. Toscana n. 604 del 08/06/2018, recante “Costituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);

VISTO il Decreto n. 265 del 17/06/2021 del Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) con il quale è stata attribuita alla scrivente l’incarico di responsabilità della struttura dirigenziale “Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara”;

CONSIDERATO che fra le funzioni attribuite ad ARTI di cui all'art 21 quater della L.R. 32/2002 (come modificato dall’ articolo 5 della legge regionale n. 28/2018) è prevista la gestione dei servizi relativi al Collocamento Mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;

VISTA la Legge n. 68/99 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ed in particolare l’ art. 5, comma 3;

VISTO il D.P.R. 333/2000;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357, recante la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 1264 del 04/12/2000 e n. 381 del 13/04/2001, nella parte in cui dispongono in ordine alle procedure per la concessione dell’esonero parziale, i criteri e le modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2002 n.32 e s.m.i.“Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, in particolare l’art.26 che istituisce il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21/12/2007;

VISTA la richiesta di autorizzazione all’esonero parziale per n. 1 lavoratori disabili, pari all’8% della quota di riserva nazionale, presentata dall’Impresa STAHL ITALY SRL - C.F./P.IVA 08461460969 (PISA) con sede legale in Paderno Dugnano (Mi) e con Unità produttiva posta in Via Del Platano, 7 Castelfranco di Sotto (PI);

DATO atto che la suddetta richiesta risulta pervenuta in data 23/02/2023 (prot. 0047036 del 04/04/2023) con la seguente motivazione: necessità di alta specializzazione nella conoscenza di prodotti chimici, attività di laboratorio, frequenti trasferte all’estero;

PRESO ATTO che decorsi 60 giorni dalla richiesta di cui all’art 5 comma 3 del D.M. 357/2000

(prot. 0025364 del 28.02.2023), non risulta pervenuto l'apposito rapporto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro;

VISTO il prospetto informativo inoltrato dall'azienda ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 68/99;

VERIFICATO che sussistono, in relazione alle speciali condizioni di attività dell'impresa consistente in "fabbricazione di prodotti chimici ausiliari per l'industria del cuoio e del tessile" le caratteristiche di cui all'art. 3 del D.M. 357/2000, ai fini dell'autorizzazione all'esonero parziale ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;

VERIFICATO che la quota di riserva di lavoratori disabili a livello nazionale risulta consistere in n. 12 lavoratori, come determinata ai sensi dell'art 3 L. 68/99, e che la base di computo relativa all'ambito territoriale provinciale di Pisa è pari a n. 10 dipendenti con n. 1 posti riservati ai lavoratori disabili;

VISTO il D.M. 193 del 30/09/2021 con il quale viene modificato a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'importo del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, adeguato ad € 39,21 (euro trentanove/21);

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per autorizzare l'Impresa STAHL ITALY SRL - C.F./P.IVA 08461460969 all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali di n. 1 lavoratori disabili, pari all'8% della quota di riserva nazionale, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre del medesimo anno solare;

RITENUTO di conseguenza che sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento del contributo esonerativo pari a € 39,21 per singolo lavoratore disabile, da quantificarsi per ogni giorno lavorativo per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e secondo le specifiche di seguito riportate con riferimento al computo dei giorni o loro frazioni:

- i giorni lavorativi da prendere in considerazione ai fini del versamento del contributo esonerativi sono calcolati con riferimento a quelli previsti dal CCNL (5 giorni per la settimana corta, 6 giorni per quella in cui il sabato è giorno lavorativo), escluse le festività previste da disposizioni di legge e da CCNL,
- ai fini del calcolo di frazioni di unità si procede ad arrotondamenti in analogia a quanto disposto dall'art. 4 co 2 L. 68/99 per cui "le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità";

VISTA la previsione di cui all'allegato A) della richiamata DGRT 381/2001, ove è disposto che l'impresa effettui il versamento in due rate semestrali alle scadenze del 30 Aprile e/o del 31 Ottobre di ogni anno, ed esegua le comunicazioni ivi prescritte;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio di ARTI

DECRETA

- 1) di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, l'Impresa STAHL ITALY SRL - C.F./P.IVA 08461460969 (PISA) con sede legale in Paderno Dugnano (Mi) e con Unità produttiva posta in Via Del Platano, 7 Castelfranco di Sotto all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali di n. 1 lavoratori disabili nella misura dell'8% della quota di riserva nazionale, decorrente dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre del medesimo anno solare;

- 2) di disporre di conseguenza che l'Impresa esegua il versamento del contributo esonerativo pari di € 39,21 per singolo lavoratore disabile, da quantificarsi per ogni giorno lavorativo per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre del medesimo anno solare e secondo le specifiche di seguito riportate con riferimento al computo dei giorni o loro frazioni:
 - i giorni lavorativi da prendere in considerazione ai fini del versamento del contributo esonerativi sono calcolati con riferimento a quelli previsti dal CCNL (5 giorni per la settimana corta, 6 giorni per quella in cui il sabato è giorno lavorativo), escluse le festività previste da disposizioni di legge e da CCNL,
 - ai fini del calcolo di frazioni di unità si procede ad arrotondamenti in analogia a quanto disposto dall'art. 4 co 2 L. 68/99 per cui "le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità";
- 3) di disporre per gli effetti di cui alla DGRT 381/2001 che il versamento sia eseguito in due rate semestrali alle scadenze del 30 Aprile e/o del 31 Ottobre a partire da quella successiva all'adozione del presente atto, e che siano eseguite le comunicazioni ivi prescritte;
- 4) di comunicare il presente atto all'azienda interessata;
- 5) di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale di Agenzia regionale toscana per l'impiego, ai sensi della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
STEFANIA DINI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.